

Adozione del regolamento per la disciplina dell'IMU

Imposta municipale propria

L'art. 1, comma 780, della legge n. 160 del 2019 dispone che a decorrere dall'anno 2020, sono abrogate le disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Lo stesso l'art. 1, al comma 738, dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo art. 1, della stessa legge n. 160/2019;

In particolare al comma 755, si dispone che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare l'aliquota massima della nuova imposta IMU in sostituzione del gettito proveniente dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 .

Si deve considerare che il Comune di Micigliano per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi, ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 129.508,00 per l'anno 2020 .

Pertanto è stato richiesto al servizio tributi di mettere a punto un piano di stima sulle basi imponibili IMU, al fine di pianificare il fabbisogno finanziario dell'Ente; è risultato che detto fabbisogno può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

Sottocategoria		Imu	Stato	Tasi	Tot	Val.mq aree fabb.	Detraz. max
Area fabbricabile	A000M	9,000			9,000		
Fabbricato gruppo d	D000M	5,000	5,000		5,000		
Fabbricato generico con ren	F000M	9,000			9,000		
Abitazione principale	F001A						200,00
Immobili strumentali		2,000			2,000		
Fabbricati d con rendita		9,000	9,000		9,000		
Uso gratuito		9,000			9,000		
Pertinenza							
Non definita	N000M	9,000	9,000		9,000		
Terreno agricolo	T000M						

E' stato redatto un regolamento per la disciplina della nuova imposta IMU che si compone di 13 articoli, che si sottopone all'approvazione del Consiglio comunale.

L' Articolo 1 riporta lo scopo e l'oggetto del regolamento stesso .

L'Articolo 2 determina i valori venali per le aree fabbricabili in misura non inferiore a quelli di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione.

In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.

All'Articolo 3 vengono disciplinate le Aree fabbricabili divenute inedificabili e gli eventuali rimborsi dell'imposta pagata . Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

Con l'articolo 4 si regola la casistica correlata alla abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, per le quali si avranno le stesse esenzioni disposte per le abitazioni principali .

All'Articolo 5, si affronta la disciplina correlata alla riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili, per le quali viene disposta la riduzione della base imponibile del 50 per cento, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Con l'Articolo 6 si disciplinano i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione al Comune di Micigliano.

Il Differimento del termine di versamento, nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno per gli eredi, viene regolamentato all'art. 7.

Con l'Articolo 8 viene data una disciplina compiuta all'esenzione degli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.

Con l'Articolo 9 viene previsto che l'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 1 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

All'articolo 10 si regola l'importo degli Interessi moratori sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria, mentre all'art. 10 BIS si disciplina l'applicazione delle Sanzioni amministrative.

L'articolo 11 disciplina l'intera casistica dei rimborsi e delle compensazioni

All'articolo 12 si regola l'accertamento esecutivo e la rateazione delle eventuali pendenze con corrisposte dall'utenza .

L'articolo 13 fissa l'entrata in vigore del regolamento che allo stato risulta retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2020.